

PARTE V

MISURE GESTIONALI

INDICE

- 1. DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE**
- 2. GESTIONE**

STATO DEL DOCUMENTO

N° REV.	DATA	MOTIVAZIONE	CAP.	PAGINA/E
00	03.04.14	Emissione della Relazione Tecnica	-	-

1. DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE

Piano di emergenza ed evacuazione

Deve essere predisposto un piano di emergenza ed evacuazione.

Prima dell'inizio dello svolgimento delle attività devono essere predisposti i piani di intervento da attuare se si verificano situazioni di emergenza. Il personale addetto deve essere a conoscenza dei dettagli dei piani.

I piani d'intervento devono essere concepiti in modo che in tali situazioni:

- a) siano avvisati immediatamente i visitatori in pericolo, evitando, per quanto possibile, situazioni di panico;
- b) sia eseguito tempestivamente lo sfollamento dei locali secondo criteri semplici e prestabiliti e con l'ausilio del personale addetto;
- c) sia richiesto l'intervento dei soccorsi (vigili del fuoco, forze dell'ordine, ecc.);
- d) sia previsto un incaricato che sia pronto ad accogliere i soccorritori con le informazioni del caso;
- e) sia attivato il personale addetto, secondo predeterminate sequenze, ai provvedimenti del caso, quali interruzione dell'energia elettrica e verifica dell'intervento degli impianti di emergenza, arresto delle installazioni di ventilazione e condizionamento, azionamento dei mezzi di spegnimento e quanto altro previsto nel piano di intervento.

Le istruzioni relative al comportamento del pubblico e del personale in caso di emergenza vanno esposte ben in vista in appositi cartelli.

All'ingresso di ciascun piano deve essere collocata una pianta d'orientamento semplificata, che indichi tutte le possibili vie di esodo.

All'ingresso dell'attività va esposta una pianta dell'edificio corredata delle seguenti indicazioni:

- a) scale e vie di esodo;
- b) mezzi di estinzione;
- c) dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica , dell'impianto di ventilazione e di condizionamento, dell'impianto fotovoltaico
- d) eventuale quadro generale del sistema di rivelazione fumi e di allarme;
- e) impianti e locali a rischio specifico.

Il responsabile dell'attività, nominato ai sensi dell'art.10, comma 1 del decreto, deve curare la tenuta di un registro, ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici e dei presidi antincendi, nonché all'osservanza della normativa relativa ai carichi d'incendio nei vari ambienti dell'edificio e nelle aree a rischio specifico.-

Addestramento e formazione del personale

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché, in caso di incendio, il personale sia in grado di usare correttamente i mezzi disponibili per le operazioni di primo intervento, di azionare il sistema di allarme ed il sistema di chiamata di soccorso, nonché svolgere periodiche prove di evacuazione della biblioteca (frequenza almeno annuale).

Registro dei controlli

Deve essere predisposto un registro dei controlli periodici, dove saranno annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendi, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività, nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione. Tale registro dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli del comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

Divieti e limitazioni

All'interno della biblioteca non deve essere consentito:

- accatastare materiali di qualsiasi genere e quant'altro possa costituire intralcio all'esodo lungo le vie di fuga;
- fumare
- usare fiamme libere;
- utilizzare apparecchiature a gas o ad incandescenza

Inoltre all'esterno deve sempre essere garantito l'accesso, la percorribilità e l'accostamento degli automezzi antincendio.

In merito alla limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell'attività, si rimanda alla sezione I, carichi d'incendio.

Nello specifico dovranno essere osservate le seguenti limitazioni di esercizio e istruzioni di sicurezza:

- 1) La cartellonistica con l'indicazione del "DIVIETO DI FUMARE" di dimensioni tali da essere riconosciuta da ogni posizione e prevista dal D.P.R. 524 del 8.6.82 non deve assolutamente essere manomessa o asportata dalle pareti ove applicata.
- 3) E' vietato utilizzare i locali tecnici e i depositi come magazzini di prodotti ad essi non assimilabili.
- 4) Non immobilizzare, neanche con semplice legatura in cordicella, le porte delle uscite di sicurezza.
- 5) Le vie di uscita dovranno essere lasciate sempre sgombre.
- 7) Corridoi, porte, passaggi e disimpegni per raggiungere le uscite e le scale devono essere tenuti sgombri da merci, materiali ed imballaggi. E' vietato, inoltre, creare depositi, anche provvisori, nelle zone che interessano le uscite.
- 13) E' fatto divieto di effettuare linee elettriche volanti provvisorie.
- 14) Provvedere alla manutenzione e controlli periodici dei motori e degli impianti elettrici nel rispetto della legge 46/90.
- 15) I mezzi di difesa attiva dagli incendi devono essere sempre in vista e non occultati da materiale.
- 16) I mezzi di difesa attiva dagli incendi devono essere provati almeno semestralmente dell'avvenuta prova dovrà essere tenuto apposito registro.
- 17) Gli estintori devono essere revisionati semestralmente.

- 22) Segnalare opportunamente con rosso nella parte alta delle pareti la posizione degli idranti e gli estintori in modo che siano facilmente individuati a distanza.
- 23) E' vietato effettuare travasi di sostanze infiammabili e/o esplosive nei locali magazzino, locali aperti e uffici.
- 26) E' vietato costituire depositi di sostanze infiammabili eccedenti i 10 lt. in locali non preventivamente autorizzati. (depositi materiali per igiene).
- 27) All'apertura assicurarsi che siano libere, aperte e funzionanti tutte le vie di uscita normali e di sicurezza.
- 29) E' vietato l'uso di fiamme libere, di fornelli o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza a vista, di stufe a kerosene ecc.
- 30) Gli impianti di luci di emergenza dovranno essere provati con cadenza almeno settimanale (della avvenuta prova dovrà essere tenuto apposito registro).
- 31) Gli impianti di rivelazione fumi dovranno essere provati con cadenza almeno semestrale (dell'avvenuta prova dovrà essere tenuto apposito registro).
- 34) Le chiavi dei locali tecnologici dovranno essere custodite in luogo sempre reperibile da parte del personale VV. F. sia in caso di verifiche che d'intervento.
- 35) E' fatto divieto assoluto di utilizzare acqua per l'eventuale spegnimento di impianti elettrici o attrezzature sotto tensione. Tale divieto deve essere indicato con opportuna cartellonistica.
- 36) Qualsiasi modifica strutturale o degli impianti soggetti a prevenzione dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comando.
- 37) E' fatto obbligo di notificare al Comando la disattivazione (anche se temporanea) degli impianti fissi di spegnimento (idranti, impianto ad azoto ecc.) e/o degli impianti di rilevazione e di illuminazione di emergenza.
- 38) Eventuali lavori di manutenzione con l'uso di fiamme libere e/o fonti di ignizione dovranno essere effettuati in assenza di pubblico e con presenza di operatori provvisti di idonea attrezzatura antincendio.
- 40) Non disattivare i congegni di autochiusura delle porte REI.
- 41) E' fatto divieto di manomettere, disattivare, asportare i sistemi antincendio rilevati e collaudati positivamente all'atto del sopralluogo.
- 44) Individuare tra il personale una squadra di primo intervento addestrata periodicamente e in grado di affrontare e spegnere principi d'incendio.
- 46) E' vietato l'uso delle fiamme libere, di fornelli o stufe a gas, di stufe elettriche con resistenza in vista, di stufe a kerosene, di apparecchi a incandescenza senza protezione, nonché il deposito di sostanze che possono, comunque, provocare incendi o esplosioni.
- 47) E' vietato il deposito di sostanze infiammabili in quantità eccedenti il normale uso giornaliero, qualora le medesime sostanze debbano essere utilizzate all'interno dell'edificio per attività di restauro delle opere ivi presenti. Negli ambienti ove è svolta l'attività di restauro devono essere utilizzati impianti elettrici, anche provvisori, che in tutte le loro parti non costituiscano cause di pericolo.
- 48) Gli elementi di arredo combustibili, posti in ogni singolo ambiente, che costituiscono i carichi di incendio elencati anche in allegato al certificato di prevenzione incendi, non possono essere incrementati.

49) Negli atri, nei corridoi di disimpegno, nelle scale e nelle rampe, non possono essere posti elementi di arredo combustibili, oltre al carico di incendio esistente costituito dalle strutture e dal materiale esposto, riportato nel certificato di prevenzione incendi.

50) Qualora negli edifici si svolgano nuove attività, ovvero siano ampliate le aree ove le attività sono svolte, il carico d'incendio relativo agli arredi e al materiale da esporre, di tipo combustibile, con esclusione delle strutture e degli infissi combustibili esistenti, non possono superare i dieci chili di quantità equivalente di legno per metro quadrato in ogni singolo ambiente. I nuovi elementi di arredo combustibili, che siano successivamente introdotti negli ambienti, devono possedere le seguenti caratteristiche di reazione al fuoco:

- a) i materiali di rivestimento dei pavimenti devono essere di classe non superiore a 2;
- b) i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambi i lati e gli altri materiali di rivestimento devono essere di classe 1;
- c) i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM.

51) Il soggetto titolare dell'attività deve nominare il responsabile delle attività svolte al suo interno e il responsabile tecnico addetto alla sicurezza.

52) Il responsabile dell'attività è, comunque, tenuto a verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali. Egli, in particolare, deve verificare che:

- a) non siano superati i parametri per l'affollamento
- b) siano agibili e mantenuti sgombri da ostacoli i percorsi di deflusso delle persone;
- c) siano rispettate le condizioni di esercizio in occasione di manutenzione, risistemazione e il restauro dei locali e dei beni posti al loro interno.

53) Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve intervenire affinché:

a) siano mantenuti efficienti i mezzi antincendio e siano eseguite con tempestività le manutenzioni o sostituzioni necessarie. Siano altresì, condotte periodicamente verifiche degli stessi mezzi con cadenza non superiore a sei mesi ed annotate nel registro dei controlli.

b) siano mantenuti efficienti ed in buono stato gli impianti esistenti nell'edificio. In particolare, per gli impianti elettrici, deve essere previsto che un addetto qualificato provveda, con la periodicità stabilita dalle specifiche normative CEI, al loro controllo e manutenzione. Ogni loro modifica o integrazione dovrà essere annotata nel registro dei controlli e inserita nei relativi schemi. In ogni caso i predetti impianti devono essere sottoposti a verifiche periodiche con cadenza non superiore a tre anni.

c) siano tenuti in buono stato gli impianti di ventilazione, di condizionamento e di riscaldamento, ove esistenti, prevedendo in particolare una verifica periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno. Le centrali termiche devono essere condotte da personale qualificato in conformità con quanto previsto dalle vigenti normative.

d) sia previsto un servizio organizzato, composto da un numero proporzionato di addetti qualificati, in base alle dimensioni e alle caratteristiche dell'attività, esperti nell'uso dei mezzi antincendio installati;

e) siano eseguite, per il personale addetto all'attività, periodiche riunioni di addestramento e di istruzione sull'uso dei mezzi di soccorso e di allarme, nonché esercitazioni di sfollamento dei locali in cui si svolge l'attività.

54) Il responsabile tecnico addetto alla sicurezza deve conservare in un fascicolo gli schemi aggiornati di tutti gli impianti esistenti nell'edificio, nonché delle condotte, delle fogne e delle opere idrauliche collocate entro la distanza di venti metri dal perimetro esterno dell'edificio.

55) Prima dell'inizio dello svolgimento delle attività all'interno dell'edificio, devono essere predisposti i piani di intervento da attuare se si verificano situazioni di emergenza. Il personale addetto deve essere a conoscenza dei dettagli dei piani.

56) I piani d'intervento, devono essere concepiti in modo che in tali situazioni:

- a) siano avvisati immediatamente i visitatori in pericolo, evitando, per quanto possibile, situazioni di panico;
- b) sia eseguito tempestivamente lo sfollamento dei locali secondo criteri semplici e prestabiliti e con l'ausilio del personale addetto;
- c) sia richiesto l'intervento dei soccorsi (vigili del fuoco, forze dell'ordine, ecc.);
- d) sia previsto un incaricato che sia pronto ad accogliere i soccorritori con le informazioni del caso;
- e) sia attivato il personale addetto, secondo predeterminate sequenze, ai provvedimenti del caso, quali interruzione dell'energia elettrica e verifica dell'intervento degli impianti di emergenza, arresto delle eventuali installazioni di ventilazione e condizionamento, azionamento dei mezzi di spegnimento e quanto altro previsto nel piano di intervento.

57) Le istruzioni relative al comportamento del pubblico e del personale in caso di emergenza vanno esposte ben in vista in appositi cartelli

58) All'ingresso di ciascun piano deve essere collocata una pianta d'orientamento semplificata, che indichi tutte le possibili vie di esodo.

59) All'ingresso dell'attività va esposta una pianta dell'edificio corredata delle seguenti indicazioni:

- a) scale e vie di esodo;
- b) mezzi di estinzione;
- c) dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica e dell'eventuale impianto di ventilazione e di condizionamento;
- d) eventuale quadro generale del sistema di rivelazione fumi e di allarme;
- e) impianti e locali a rischio specifico.

60) Il responsabile dell'attività deve curare la tenuta di un registro, ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all'efficienza degli impianti elettrici e dei presidi antincendi, nonché all'osservanza della normativa relativa ai carichi d'incendio nei vari ambienti dell'edificio e nelle aree a rischio specifico.-

2. GESTIONE

Il responsabile dell'attività deve provvedere affinché nel corso della gestione non vengano alterate le condizioni di sicurezza, ed in particolare che:

- sui sistemi di vie di uscita non siano collocati ostacoli che possano intralciare l'evacuazione delle persone riducendo la larghezza o che costituiscano rischio di propagazione dell'incendio;

- siano presi opportuni provvedimenti di sicurezza in occasione di situazioni particolari, quali manutenzioni, risistemazioni, ecc;
- siano mantenuti efficienti i mezzi e gli impianti antincendio, siano eseguite tempestivamente le eventuali manutenzioni o sostituzioni necessarie e siano condotte periodicamente prove degli stessi con cadenze non superiori a sei mesi;
- siano mantenuti costantemente in efficacia gli impianti elettrici, in conformità alle vigenti norme;
- siano mantenuti costantemente in efficienza gli impianti di ventilazione, condizionamento e riscaldamento, in particolare il controllo dovrà essere finalizzato alla sicurezza antincendio e deve essere prevista una prova periodica degli stessi con cadenza non superiore ad un anno.

2.1 ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Nessuna pianificazione di emergenza ha la possibilità di avere successo se non riesce a coinvolgere approfonditamente il personale. Per tutti dal coordinatore all'occasionale visitatore, che si trovano immersi in una situazione eccezionale, l'improvvisa manifestazione di un'emergenza rappresenta una significativa e perfino traumatica sollecitazione psicologica.

L'esperienza mostra che lo strumento più efficace per fronteggiare una situazione di crisi è la predisposizione di un'accurata formazione di tutti coloro che vi saranno coinvolti.

Perché non è possibile impartire a tutti i dipendenti e visitatori una formazione di massimo livello, ne sono stati selezionati alcuni ed a questi verrà periodicamente impartito un addestramento speciale. Su tali figure si potrà contare in modo particolare per governare, in caso di crisi, tutti gli altri.

In genere i compiti degli incaricati per l'attuazione delle misure di emergenza sono finalizzati a:

- operare, in maniera preventiva per evitare il verificarsi di situazioni di emergenza presso l'edificio,
- salvaguardare l'incolumità dei colleghi, di utenti e visitatori;
- limitare i danni all'edificio ed all'ambiente circostante;
- conoscere gli effetti di tutti i credibili tipi di emergenze che possono manifestarsi in azienda;
- organizzare le operazioni per far fronte ad ogni tipo di emergenza ipotizzato;
- indicare e controllare i compartimenti e le azioni che ogni persona presente presso l'edificio deve attuare per salvaguardare la propria incolumità e, nei limiti del possibile, per limitare i danni alle strutture;
- stabilire la priorità di intervento; soccorso alle persone, messa in sicurezza degli impianti produttivi, attivazione degli impianti finalizzati a contenere e ridurre le emergenze;
- operare nelle fasi di intervento diretto della squadra di emergenza in attesa dei soccorsi esterni e in collaborazione con i presidi esterni di soccorso successivamente al loro arrivo;
- al termine dell'emergenza collaborare per l'individuazione delle cause incidentali e per ripristinare l'efficienza delle strutture.

IL COORDINATORE DELL'EMERGENZA

Il coordinatore per l'emergenza ha il compito di assumere il comando delle operazioni in caso di emergenza. Egli conosce perfettamente l'edificio e le procedure di emergenza e i contenuti del piano di emergenza ed evacuazione.

Il coordinatore deve essere sempre informato su persone presenti a vario titolo, comprese le ditte esterne ed i cantieri eventualmente in atto. Deve inoltre sapere se sono presenti, e dove sono, eventuali persone portatrici di handicap.

Egli deve, sulla base delle proprie capacità e della formazione ricevuta, decidere in tempi rapidi cosa fare di fronte a fatti impreveduti, in relazione alla magnitudo degli eventi ed alla possibile evoluzione dell'emergenza. Egli deve, in particolare, decidere se intervenire direttamente, chiamare subito i soccorsi esterni o meno, oppure fare entrambe le cose, utilizzando il sistema di allarme a ciò predisposto.

Deve decidere caso per caso, se e quando dare l'ordine di evacuazione.

L'evacuazione va sempre dichiarata per eventi gravi relativi a incendio, terremoto, scoppio, crollo interno, fughe di sostanze tossiche da impianti interni.

Ricevuta la segnalazione del pericolo il coordinatore per l'emergenza:

1. si reca immediatamente adeguatamente protetto sul luogo dell'emergenza per valutare l'entità del pericolo;
2. attiva, quando necessario e se non è già stato fatto con il sistema di allarme, le squadre di emergenza coordinandone le operazioni;
3. fa intervenire, se necessario, i presidi esterni di emergenza;
4. definisce le azioni da intraprendere e, se del caso, decide l'eventuale evacuazione dell'edificio;
5. dichiara la fine dell'emergenza.

LE SQUADRE DI EMERGENZA

La struttura organizzativa per la gestione delle emergenze per il personale dell'edificio è impostata su due livelli:

- tutto il personale
- la squadra di emergenza.

Al verificarsi di un'emergenza il primo intervento potrà essere effettuato dai dipendenti comunali che la rilevano. Il personale presente può tentare un intervento di emergenza ma solo qualora ne sia in grado e possa farlo senza pregiudizio per la propria e l'altrui incolumità. (es. uso dell'estintore su un focolaio di incendio seguendo le norme di utilizzo). Ma quello che è più importante e che deve essere fatto senza indugio è di avvertire gli incaricati per l'attuazione delle misure di emergenza ed in particolare il coordinatore. Questo potrà essere fatto attraverso ricerca e comunicazione diretta con gli incaricati all'attuazione delle misure di emergenza o azionando il pulsante di emergenza. Per la comunicazione con il coordinatore può essere utilizzato uno dei telefoni fissi interni dell'edificio. Il coordinatore e gli addetti si

recheranno immediatamente sul luogo di crisi. Giunto sul posto il coordinatore assume il comando, valuta il sinistro ed eventualmente fa intervenire i presidi di soccorso esterni.

Per eventi gravi chi rileva un'emergenza potrà, direttamente o attraverso colleghi, chiamare subito i soccorsi esterni attraverso i telefoni fissi dislocati nell'edificio comunicandolo al coordinatore appena arriva sul posto.

Il numero di incaricati per l'attuazione delle misure di emergenza è stato stabilito affinché sia presente, in ogni situazione ed orario, un numero sufficiente di addetti.

La squadra di emergenza è composta da addetti che conoscono bene l'edificio e gli impianti infrastrutturali.

Gli incaricati per l'attuazione delle misure di emergenza saranno in genere i primi ad accorrere sul luogo di crisi e saranno in condizione di valutare le situazioni e prendere i primi provvedimenti d'urgenza, dall'azionamento di un estintore, all'evacuazione dell'area circostante.

Queste figure verranno scelte, in via prioritaria, tra le persone che danno la loro disponibilità volontaria, da personale che copre tutti i turni di lavoro, preferibilmente di manutenzione, in quanto lo stesso è più idoneo ad intervenire in sicurezza su impianti tecnici (macchinario, impianto elettrico, ecc.), il cui lavoro sia immediatamente interrompibile. Sarà preferito il personale con precedenti esperienze specifiche in materia o appartenente ad associazioni volontaristiche di prevenzione incendi.

Gli addetti alla squadra di pronto intervento parteciperanno ad un programma di formazione periodica nel quale verranno effettuate esercitazioni all'uso degli estintori, con fuochi vari di dimensione crescente, sotto la sorveglianza di personale specializzato.

La formazione garantirà uno speciale addestramento:

- nell'utilizzo degli estintori e presidi antincendio;
- nel pronto soccorso sanitario;
- nelle rapide ispezioni dei locali;
- nell'esplorazione fisica delle zone affidate, in caso di evacuazione, per accertarsi che nessuno sia rimasto sul posto;
- nella guida di altre persone verso le vie di fuga ed il centro di raccolta;
- nell'intercettazione delle valvole critiche (gas, acqua, elettricità).

Gli incaricati dovranno conoscere in dettaglio ogni settore dell'edificio ed i rischi in esso presenti. Anche alla squadra di pronto intervento verranno impartite elementari nozioni di pronto soccorso. Tutti i dipendenti saranno informati della nuova funzione aziendale della squadra in modo che sia naturale, in caso di emergenza, rivolgersi con fiducia a loro.

PROVE DI EVACUAZIONE

Il piano di emergenza sarà completo solo dopo la simulazione pratica del piano stesso. Affinché la simulazione, non comporti un intralcio troppo elevato alla normale attività se ne effettuano di diversi tipi:

- sit down
- stand up
- get out

Come i nomi indicano, almeno intuitivamente, la prima soluzione non comporta alcun spostamento fisico delle persone coinvolte, la seconda prevede un certo grado di mobilità e la terza corrisponde ad una simulazione più approfondita, che può giungere sino all'abbandono vero e proprio dell'edificio.

Le prove simulate di emergenza saranno effettuate durante l'orario di normale lavoro almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta l'organizzazione sia sottoposta a significative modificazioni. La simulazione sarà organizzata dal coordinatore per l'emergenza in collaborazione con il servizio di prevenzione e protezione e l'eventuale collaborazione di specialisti esterni.

2.1 VERIFICHE, CONTROLLI E MANUTENZIONI

MANUTENZIONE, CONTROLLI E COLLAUDI IMPIANTO DI SPEGNIMENTO AD AZOTO

Per quanto riguarda i controlli periodici e la manutenzione dell'impianto di spegnimento ad azoto si riportano quanto segue:

Il detentore dell'impianto è obbligato ad eseguire settimanalmente un controllo visivo dei manometri installati sulle bombole. Il manometro con pressostato sulle bombole indicherà un eventuale perdita di azoto.

Devono inoltre essere controllate tutte le parti meccaniche, compreso tubazioni ed ugelli.

Il locale protetto deve essere controllato per integrità, densità di riempimento e cambiamenti architettonici. Eventuali modifiche dovranno essere immediatamente comunicate alla ditta costruttrice che dovrà verificare in rapporto alla concentrazione di ossigeno finale.

L'impianto dovrà essere controllato semestralmente dalla ditta costruttrice che né verificherà il funzionamento elettrico e meccanico.

MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA, CONTROLLI E COLLAUDO ESTINTORI A POLVERE

La Norma UNI 9994 - 1 - 2013 prescrive i criteri per effettuare il controllo iniziale, la sorveglianza, il controllo periodico, la revisione programmata ed il collaudo degli estintori di incendio.

La persona responsabile deve predisporre un programma di manutenzione, in conformità al prospetto sotto esposto e deve tenere le registrazioni delle ispezioni eseguite in conformità con la norma anzidetta e/o con le istruzioni del produttore.

Solo l'attività di sorveglianza può essere effettuata dalla persona responsabile. I controlli, la revisione il collaudo e la manutenzione deve essere effettuati da persona competente.

Per le verifiche e gli interventi tecnici da effettuare per ogni specifica attività si rimanda alla norma, che li elenca in modo esaustivo.

Periodicità massima

Circostanza

Studio Tecnico



www.3vele.com

Attività		
Controllo iniziale	Non applicabile	Nel controllo iniziale degli estintori
Sorveglianza	Raccomandata una volta al mese	Secondo il piano di manutenzione
Controllo Periodico	Sei mesi – entro la fine del mese di competenza	Durante le visite del manutentore
Revisione Programmata	Tre anni	Durante le visite del manutentore
Collaudo	CE/PED : Dodici anni PRE/PED: Sei anni	Durante le visite del manutentore
Manutenzione straordinaria	Non applicabile	In caso di utilizzo o non Conformità

Ogni estintore in esercizio deve essere dotato di cartellino di manutenzione. Quando viene effettuato per la prima volta il controllo iniziale, il cartellino del precedente manutentore deve essere rimosso e sostituito.

Sul cartellino deve essere riportato:

- Numero di matricola o altri estremi dell'estintore
- Ragione sociale e indirizzo e altri estremi di identificazione dell'azienda di manutenzione / persona competente
- Tipo dell'estintore
- Massa lorda dell'estintore
- Carica effettiva
- Tipo di fase effettuata (4.5 – 4.6 – 4.7 – 4.8)
- Data dell' intervento
- Scadenza del prossimo controllo, ove previsto da specifiche normative (ADR)
- Sigla o codice di riferimento o punzone identificativo del manutentore

MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA, CONTROLLI E COLLAUO EFC

Studio Tecnico



www.3vele.com

Al momento della consegna del sistema di evacuazione fumi l'installatore deve dimostrarne il buon funzionamento e rilasciare un resoconto di prova; inoltre l'installatore deve consegnare al committente la seguente documentazione:

- Istruzioni di funzionamento;
- Istruzioni di manutenzione;
- Una dichiarazione che l'intera installazione è stata dimensionata conformemente a quanto prescritto dalla norma UNI 9494;
- Il certificato riguardante le prove di stabilità e di funzionamento;
- Il certificato riguardante la prova di reazione al fuoco;
- I certificati riguardanti la determinazione della superficie utile di apertura e della influenza del vento

Gli evacuatori di fumo e calore devono essere mantenuti in efficienza dall' esercente. La manutenzione dovrà consistere in controlli periodici di funzionamento da eseguire almeno una volta all'anno o a seguito di condizioni termiche anomale, in particolare dovrà essere controllato il dispositivo che comanda l'apertura.

A fine di poter eseguire i controlli sopra descritti gli evacuatori devono poter essere aperti e richiusi dall'esterno.

I risultati delle verifiche periodiche devono essere registrati sul libro di manutenzione tenuto dal titolare dell'attività.

MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA, CONTROLLI E COLLAUO DEL SISTEMA DI RIVELAZIONE E ALLARME

Una volta installato il sistema deve essere effettuata la verifica del sistema secondo la UNI 11224 che prevede:

- l'accertamento della rispondenza del sistema al progetto esecutivo
- il controllo che i componenti siano conformi alla relativa parte della UNI EN54;
- il controllo che la posa in opera sia stata eseguita in conformità alla UNI 9795;
- l'esecuzione delle prove di funzionamento, di allarme incendio, di avaria e di segnalazione fuori servizio.

Ad avvenuta verifica verrà rilasciata un'apposita dichiarazione.

In fase di esercizio, il gestore è responsabile delle condizioni di efficienza dei sistemi e deve provvedere a:

- sorveglianza continuativa eseguibile con propria organizzazione interna;
- manutenzione secondo UNI 11224, eseguibile solo da azienda specializzata che garantisca competenza e qualificazione, come indicato dal DM 10/03/98.

A cura dell'utente deve essere tenuto un apposito registro antincendio, firmato dai responsabili, costantemente aggiornato, su cui devono essere annotati:

- i lavori svolti sui sistemi o nelle aree sorvegliate qualora essi possano influire sull'efficienza dei sistemi stessi;
- le prove eseguite
- i guasti, le relative cause e gli eventuali provvedimenti attuati per evitarne il ripetersi
- gli interventi in caso di incendio precisando: cause, modalità ed estensione .. utili per valutare l'efficienza dei sistemi.

La norma suggerisce poi che si tenga a magazzino un'adeguata scorta di pezzi di ricambio.

La manutenzione, obbligatoria secondo la normativa vigente, dei sistemi di rilevazione incendio deve essere eseguita con la periodicità minima indicata nel seguente prospetto:

FASE	PERIODICITA'	CIRCOSTANZA
Controllo iniziale	Occasionale	Prima della consegna di un nuovo sistema o nella presa in carico di un sistema di manutenzione
Sorveglianza	Almeno ogni 30 giorni	Secondo il piano di manutenzione programmata dal responsabile del sistema
Controllo periodico	Almeno ogni 6 mesi	Secondo il piano di manutenzione programmata dal responsabile del sistema
Manutenzione ordinaria	Occasionale	Secondo esigenza per riparazioni di lieve entità
Manutenzione straordinaria	Occasionale	Secondo esigenza per riparazioni di particolare importanza
Revisione sistema	Almeno ogni 10 anni	Secondo indicazioni normative e legislative in funzione delle apparecchiature impiegate o delle istruzioni dei costruttori delle apparecchiature

VERIFICHE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Periodicamente e ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica dell'impianto dovranno essere eseguite e documentate le verifiche ai fini del rischio incendio dell'impianto fotovoltaico, con particolare attenzione ai sistemi di giunzione e di serraggio.